

I settori concorsuali segnano l'affinità epistemologica, necessaria per essere abilitati alla docenza. I settori scientifico-disciplinari segnano la declinazione didattico-organizzativa delle varie scienze. Non sarebbe un caso, quindi, che il legislatore abbia specificato il concetto di "omogeneità" facendo riferimento ai settori scientifico-disciplinari e non ai settori concorsuali.

L'omogeneità (non affinità) tra partizioni didattiche di aree epistemologicamente diverse potrebbe costituire un criterio di aggregazione 'trasversale' tra discipline che perseguono finalità formative comuni.

La problematica dipartimentale non si esaurisce nella definizione di omogeneità. È necessario specificare le regole di afferenza dei settori ai dipartimenti, le regole di afferenza e permanenza dei docenti ai dipartimenti, le regole di sostenibilità dell'afferenza di ciascun settore a ciascun dipartimento, le regole di prevenzione dei conflitti d'interesse. In presenza di dipartimenti ordinari, cioè di quei dipartimenti che organizzano al loro interno didattica e ricerca, secondo la previsione generale della legge, i settori che possono essere ritenuti omogenei (non in astratto, ma in ciascuna specifica struttura funzionale) dovrebbero essere quelli essenziali per l'organizzazione dei corsi di studio che si ritiene fare afferire allo specifico dipartimento, garantendo presenza proporzionale al numero di crediti da erogare in ciascun corso. E' necessario definire criteri e modalità di assegnazione dei docenti ai dipartimenti. Le regole di afferenza dei docenti di ciascun settore presente in ciascuna struttura dipartimentale dovrebbero garantire:

a) la libertà di scelta in prima applicazione. La permanenza della tipologia organizzativa "dipartimento" non implica l'automatica sopravvivenza di alcuno degli attuali dipartimenti. È necessario, quindi, stabilire criteri che consentano a ciascuno la libertà di afferire a dipartimenti coerenti con le proprie opzioni didattiche e scientifiche, fermo restando che nessuno può andare in dipartimenti che non prevedono la presenza dello specifico settore scientifico-disciplinare.

b) la stabilità dell'incardinamento (o almeno la durata minima) utile per garantire la funzionalità della didattica dipartimentale per un tempo significativo. Il ruolo di appartenenza è presso l'ateneo, l'utilizzazione funzionale è presso un dipartimento che consenta il libero svolgimento delle attività di didattica e di ricerca.

c) la garanzia che in ciascun dipartimento sia presente un nucleo minimo essenziale di docenti

affidenti a specifici settori scientifico-disciplinari, adeguato alla funzione didattica.

Tendenzialmente si dovrebbe immaginare che ciascun settore sia presente una sola volta in ciascuna aggregazione dipartimentale, salvo deroghe espressamente giustificate da necessità didattiche e di ricerca.

(Fonte: G. Vecchio, Step1 01-03-2011)